**LEGGE 7 aprile 2017, n. 45**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

([**GU n. 84 del 10-4-2017**](http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/04/03/gazzetta-ufficiale-aprile-2017))  
  
Vigente al: 11-4-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il [**decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**](http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/02/15/nuovi-interventi-urgenti-popolazioni-colpite-dagli-eventi-sismici-del-2016-e-del-2017), recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   
  
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   
  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.   
  
Data a Roma, addi' 7 aprile 2017   
  
MATTARELLA   
  
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri   
  
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «n. 229» sono inserite le

seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»;

alla lettera a), capoverso l-bis):

all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «euro 6,5 milioni»;

al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite

dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;

al numero 2), le parole: «ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a

professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi

professionali, di particolare e comprovata esperienza», dopo le

parole: «di cui all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del

presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2»

sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» e'

inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «al

numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1)» ed e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla

convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle

disponibilita' previste all'alinea della presente lettera»;

alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole:

«all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il

numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138,

comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27

della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

"7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il

comma 4 e' sostituito dal seguente:

'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui

al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli

interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e

ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge n.

189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per la ricostruzione"

sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni, anche con il supporto

degli Uffici speciali per la ricostruzione".

1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189

del 2016, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Mediante

apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di

partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia

di pianificazione e sviluppo territoriale"»;

al comma 2:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e' compreso

il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonche' il

recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di

turismo lento nelle aree"»;

alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono

inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni, le unioni montane» e

la parola: «interessate» e' sostituita dalla seguente: «interessati»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei

progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e

programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti

dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del

presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad

uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del

citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.

L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e'

consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,

dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi

3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in

possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a

quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque

professionisti iscritti nel predetto elenco speciale"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle

attivita' economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del

comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono

essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento

dell'attivita'. In caso di indisponibilita' di un immobile idoneo

ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune

risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di

continuita' e di salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione

puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi sia l'assenso

del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'

delocalizzata.

2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le

nuove funzionalita' del sistema informativo del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il miglioramento dei

servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori

colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi

la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e' autorizzata la

spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a

decorrere dall'anno 2018.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i

proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di

cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente

agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,

possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze

commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori

interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese

medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il

perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e

riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi

anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal

punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella

provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di

importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i

soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi

secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali,

previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti

strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti

dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale

per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili

secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni

culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno

autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario

straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei

programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14,

comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi

della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al

parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai

sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto".

2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di

demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di

cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle

attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al

soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita'

necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento

dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi

sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28,

comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come

modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,

in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolta'

nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti

dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di

procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa

comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti

internet istituzionali del comune, della provincia e della regione

interessati.

2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del

2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'

del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono

inserite le seguenti: «primaria e secondaria»;

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme

restando le modalita' di formazione e tenuta degli elenchi di

operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate

ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma puo' anche essere

effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito

alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o

negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 189 del 2016,» sono inserite le

seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre

2016,» e le parole: «comprensivo dei relativi costi» sono sostituite

dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei relativi costi»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I piani

di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico

diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere interventi per la

riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa

in sicurezza del territorio e delle cavita', danneggiate o rese

instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il

miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e

complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere

ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati gia'

eseguiti"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne ed

esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti"»;

la lettera a) e' soppressa;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione

delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º

agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la

ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici

nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale

di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012,

appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con

continuita' aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su

richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore,

direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in

opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza

della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa puo' essere

avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,

informandone l'impresa appaltatrice.

1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di

ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili

ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto

2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di

ammissione al concordato con continuita' aziendale da parte delle

imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito

prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune

inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese

subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della

richiesta dell'impresa affidataria la stessa puo' essere avanzata

anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,

informandone l'impresa affidataria.

1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al

fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono

avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei

contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese

subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera e' indicato nello

stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori.

L'erogazione e' condizionata al rispetto della normativa in merito

alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis

del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

1-sexies. I contributi gia' concessi ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro

dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non

sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative

rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il

beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero

dare in comodato l'unita' immobiliare oggetto del contributo a

soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi

sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi

beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone

concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,

del citato Protocollo d'intesa.

1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti,

per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli

importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e

connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce

titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei

relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti

da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a

disposizioni diverse dalla presente.

1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai presidenti delle

regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1

del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero, quali

soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento

dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa

erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al

comma 1-septies.

1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non

dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e

1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la

successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui

all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del

trasferimento alle contabilita' speciali intestate ai presidenti

delle regioni.

1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione

dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma

1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito

solo all'interno dello stesso comune.

1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189

del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti:

"per gli anni 2016 e 2017";

b) le parole: "nel limite massimo di 10 milioni di euro" sono

sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 10

milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli

interventi di cui al comma 1"».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), capoverso:

al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 30» sono

aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;

al quarto periodo, le parole: «Anagrafe antimafia di cui

all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe antimafia

di cui al citato articolo 30»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui

al comma 1 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla

struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la

ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3,

del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della

professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del

decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento

dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche

dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale

dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita convenzione e'

altresi' disciplinato lo svolgimento da parte del personale della

societa' Fintecna Spa delle stesse attivita' di cui al periodo

precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,

determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello

sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,

comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui ai

periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo

113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei

territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,

nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o

siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi

sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.

2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento

studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi sismici, e'

assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di

Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la

realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si

provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232».

All'articolo 6:

al comma 1:

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei

territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'

di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli

interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale

denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario

straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante,

rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del

Comune territorialmente competenti"»;

alla lettera e), capoverso, dopo le parole: «parere

obbligatorio» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dal

ricevimento della documentazione».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla

seguente: «abrogata»;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della

presente disposizione,» sono soppresse;

alla lettera b):

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e

dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le

seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)

se le caratteristiche delle macerie lo consentono,"»;

al numero 2), dopo le parole: «ai materiali di cui al comma

4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole:

«del giorno e della data» sono sostituite dalle seguenti: «della

data»;

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti

commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse

architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore

anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di

demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono

assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la

conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di

ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto

ministeriale di cui al comma 5"»;

alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «, separazione»

sono inserite le seguenti: «, messa in riserva (R13)» e dopo le

parole: «frazione non recuperabile» e' inserito il seguente periodo:

«. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute

dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare

pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

alla lettera d), la parola: «straordinario» e' sostituita

dalla seguente: «straordinario,»;

dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto

2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da

scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle

strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19

settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza

sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a

13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo

41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali

di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le

concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1

dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i

valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla

tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla

specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,

potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non

superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio,

preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello

di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di

sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il

produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del

territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il

soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1

dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il

produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo

non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del

sottoprodotto.

13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al

comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter,

finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i

limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V

della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto

delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite

dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale

ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del

presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di

cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del

loro utilizzo"»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di

cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016,

come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo,

e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Dopo

l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito il

seguente:

"Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al

fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore

turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del

commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'

agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e

dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi

antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,

Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli

allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23

milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese

contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei

mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato

annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello

calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di

calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse

tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa

di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei

contributi provvedono i vice commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi

dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,

del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,

pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Art. 7-ter. (Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189

del 2016). - 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189

del 2016, le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono

sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per

l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera c), le parole: «, o in data successiva,»

sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva».

All'articolo 9:

al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In

ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere

avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di

legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le

imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei

lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'

rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti

giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1

della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste

cariche societarie nelle stesse"».

Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Indennita' di funzione). - 1. All'articolo 44 del

decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 e' inserito il

seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al

sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,

del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in

cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',

e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile

2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra

10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle

disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del

bilancio comunale"».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all'allegato 1» sono

inserite le seguenti: «al decreto-legge n. 189 del 2016» e dopo le

parole: «all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «al medesimo

decreto-legge»;

al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» e' inserita

la seguente: «del».

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di assistenza

farmaceutica). - 1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli

anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticita' connesse

alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento

particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il

30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario

di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico

permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo

2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In

tale piano la regione illustra le modalita' organizzative per

garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla

popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di

distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano

essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con

le modalita' e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali

stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le

regioni in piano di rientro, tale piano e' oggetto di valutazione

nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso».

All'articolo 11:

al comma 1 e' premesso il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,

dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli

allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono

dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

alle autorita' competenti la mancata presentazione della

comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e

220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.

182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi

sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino

piu' disponibili.

2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies,

per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione

del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori

colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine

previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31

dicembre 2017"»;

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), sono premesse le seguenti parole:

«all'alinea,» e le parole: «dicembre 2016,» sono sostituite dalle

seguenti: «dicembre 2016»;

al numero 2), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla

seguente: «abrogata»;

alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola:

«effettuata» e' sostituita dalla seguente: «effettuati»;

alla lettera c), le parole: «"e della radiotelevisione

pubblica" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «", della

telefonia e della radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle

seguenti: "e della telefonia,"»;

dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le

istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre

2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e

dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti

presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017,

esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle

ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze,

dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali

per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente

decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti

della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di

registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente

periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della

legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"»;

alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente:

«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2017 senza

applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute

non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'

essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della

disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma

430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017,

ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.

212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica"»;

alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le

parole: «canone tv» sono sostituite dalle seguenti: «canone di

abbonamento alla televisione»;

dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «, per ciascuna scadenza di

rimborso,» sono soppresse;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prevede che

gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano

riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «al presente articolo»

sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 3 a 8»;

il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";

b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono

sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017";

c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:

"13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal

2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le

disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le

scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente

articolo"»;

dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai

fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del

citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel

caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale»;

al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80

milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»;

al comma 13:

all'alinea, dopo le parole: «e a 0,280» sono inserite le

seguenti: «milioni di euro annui»;

alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di euro»

e' inserita la seguente: «annui»;

alla rubrica, dopo la parola: «tributari» sono aggiunte le

seguenti: «e ambientali».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. (Applicazione dell'addizionale al tributo di

conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205,

comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni

colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017). - 1. Ai comuni

individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,

dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica

l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti

in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11-ter. (Piano di ammortamento dei mutui e dei

finanziamenti). - 1. Al fine di consentire di allungare il piano di

ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le

micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni

di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo

economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e previo accordo con

l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei

rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure

necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della

quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere

alla data del 24 agosto 2016».

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: «interessate» e' sostituita dalla

seguente: «interessati»;

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le

medesime ordinanze sono individuate, altresi', le modalita' di

riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle

risorse iscritte nelle contabilita' speciali previste dall'articolo

4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio,

dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate

da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile

secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire il piu' elevato standard

professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di

consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della

protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno,

in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli

ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con

modalita' di formazione a distanza utilizzando gli strumenti piu'

idonei allo scopo.

4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente».

All'articolo 14:

al comma 1:

dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le seguenti:

«, sentiti i comuni interessati»;

dopo le parole: «nei rispettivi ambiti territoriali,» sono

inserite le seguenti: «prioritariamente nei comuni di cui agli

allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei

territori dei comuni con essi confinanti,»;

dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono inserite le

seguenti: «o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto

previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale

di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del

contratto preliminare di vendita,»;

dopo le parole: «alle norme tecniche per le costruzioni in

zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto del

Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio

1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in

materia»;

dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono inserite

le seguenti: «in comodato d'uso gratuito»;

le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113» sono

sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n.

123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113»;

dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite le seguenti:

«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;

dopo le parole: «19 settembre 2016» sono aggiunte le

seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22

settembre 2016»;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non

si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il

contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il proprietario

non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unita'

immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo

precedente»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito

internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi

del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle

seguenti: «al comma 1»;

al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle

seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte» sono

inserite le seguenti: «, ai soli fini dell'assunzione della spesa a

carico della gestione emergenziale,»;

al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei Comuni»

sono inserite le seguenti: «o dell'ente regionale competente in

materia di edilizia residenziale pubblica».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle

avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio

2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi

maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle

operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel

limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le

modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e

4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis. (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli

eventi sismici). - 1. Le istanze di agevolazione a valere

sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono

esaminate prioritariamente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi

di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della

misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa -

Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel

cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni

interessate».

All'articolo 16:

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite

dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1».

All'articolo 17:

al comma 2, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente:

«Se».

Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Sospensione di termini in materia di sanita'). -

1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16

aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli

allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 non si

applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della

salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli

provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere

favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato

decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro

della salute 29 luglio 2015».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 3), dopo la parola: «Ferme» e' inserita la

seguente: «restando»;

dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

«3-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi,

ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo

determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita',

si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,

anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in

tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2"»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la

ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a

carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di

euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle

risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con

provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti

previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria"»;

al comma 2, le parole: «di ulteriori 500.000 euro» sono

sostituite dalle seguenti: «dell'ulteriore importo di un milione di

euro»;

al comma 4:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della

struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma

14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,

fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi

ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita':

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a

proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico

fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;

b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a

quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle

sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,

dall'amministrazione di provenienza;

c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a

carico esclusivo del Commissario straordinario.

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono

riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai

valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del

Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione

contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di

risultato, determinata con provvedimento del Commissario

straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della

retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'

connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione

professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e

della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le

previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e

c) del comma 7.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si

applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura

commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale

prevista dall'articolo 4, comma 3";

a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della

contrattazione integrativa decentrata" sono sostituite dalle

seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi

nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata";

a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: "nell'ambito

della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento

fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei

risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e

alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della

definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione

integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del

trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su

specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione,

determinati semestralmente dal Commissario straordinario"»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di

controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario

puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di

finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali

maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della

contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3"»;

al comma 5:

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole da: "e di 14,5 milioni di euro per

l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per

l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di

tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per

ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel

limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di

euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5

milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno

2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui

all'articolo 4, comma 3"»;

alla lettera c):

al capoverso 3-quater, le parole: «comma 3-ter» sono

sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e le parole: «in numero non

superiore a cinque» sono soppresse;

dopo il capoverso 3-sexies e' aggiunto il seguente:

«3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la

chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave

stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o

meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati

nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia

disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che

consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei

propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.

In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla

prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al

lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il

lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non

lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno,

salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi

retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal

contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a

fattispecie diverse»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n. 160, dopo le parole: "pari a 2,0 milioni di euro," sono

inserite le seguenti: "nonche' un contributo di 500.000 euro

finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici

territoriali per la ricostruzione,".

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma

5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,

comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi

rifinanziamenti.

5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del

2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Alla cabina

di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i

Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in

casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale

munito di apposita delega motivata".

5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti

eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della

contabilita' speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le

risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della

rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalita' di

assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi

dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve

essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della

legge n. 225 del 1992».

Nel capo I, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-bis. (Realizzazione del progetto "Casa Italia"). - 1.

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa

Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato

le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di

sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e

alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del

patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e

all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le

attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in

capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre

amministrazioni competenti in materia, e' istituito un apposito

dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303.

2. Per garantire l'immediata operativita' del suddetto

dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di

ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di

prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la

dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei

ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di

quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta' alla

Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a

quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al

reclutamento nei propri ruoli di venti unita' di personale non

dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello

non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale

puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma

3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la

spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a

decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro

per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-ter. (Interventi urgenti a favore delle zone colpite

dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). - 1.

Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle

attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del

comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda

decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della

relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 18-quater. (Credito d'imposta per investimenti nelle regioni

dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici). - 1. Nei Comuni

delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi

sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al

decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui

all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, fino al 31 dicembre 2018 e' attribuito nella misura del 25 per

cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e

del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e

seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e'

notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20

milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18-quinquies. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n.

189 del 2016). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016,

il comma 10 e' sostituito dai seguenti:

"10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a

privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto

grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai

sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data

del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni

di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con

riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e

prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o

ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due

anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto

dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite,

maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del

bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei registri

immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,

in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di

concessione, senza alcun'altra formalita'.

10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario

acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto

grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai

sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso

di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi

sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei

Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con

riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi

all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito

delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero

dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si

applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei

Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle

misure previste dal presente decreto".

Art. 18-sexies. (Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge

n. 189 del 2016). - 1. All'articolo 14-bis, comma 1, del

decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: "nonche' la valutazione

del fabbisogno finanziario" fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: "secondo procedure da stabilire con apposita

ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle

infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere

sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto

2016".

Art. 18-septies. (Nuove disposizioni in materia di Uffici

speciali per la ricostruzione). - 1. All'articolo 3, comma 4, del

decreto-legge n. 189 del 2016 e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i

Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo

svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei

titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio

speciale per la ricostruzione territorialmente competente e

assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di

quest'ultimo".

Art. 18-octies. (Misure in materia di riparazione del patrimonio

edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa). - 1.

All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con

miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati

alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei

territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto

2016";

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli

immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice

commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno

abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata

in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli

edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la

procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati

non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da

ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con

miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente

di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al

Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al

precedente periodo.

3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli

enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale

pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali

fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni

appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa

approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualita' di

vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico

delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto,

all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili

di loro proprieta'.

3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono,

con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e

nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli

interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,

ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e

inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in

qualita' di vice commissari.

3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente

decreto, sono definite le procedure per la presentazione e

l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi

3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del

comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente

destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle

popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici

verificatisi dal 24 agosto 2016".

Art. 18-novies. (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n.

189 del 2016). - 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n.

189 del 2016, dopo le parole: "dalla crisi sismica del 1997 e 1998"

sono inserite le seguenti: "e, in Umbria, del 2009".

Art. 18-decies. (Disposizioni relative ai movimenti franosi

verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge

n. 189 del 2016). - 1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante

delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi

verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli

allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con

gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le

procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come

modificate dal presente decreto.

Art. 18-undecies. (Introduzione dell'allegato 2-bis al

decreto-legge n. 189 del 2016). - 1. Tenuto conto dell'aggravarsi

delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data

successiva al 30 ottobre 2016 e della necessita' di applicare le

disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori

della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli

allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1 e 2" sono

sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis";

b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le

parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di

cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle

seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di

cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai

Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto

2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla

data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24

agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla

data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento

ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 24

agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero

alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24

agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla

data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento

ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

e) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del

presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di

entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i

Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla

data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui

all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11

novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";

2) al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore

del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data

di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per

i Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:

"dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di

cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge

11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato

2-bis";

f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato

A annesso al presente decreto.

2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al

decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo

decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si

intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis,

introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni

di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 6,1 milioni di

euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019».

All'articolo 19:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma

1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza

del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle

procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni,

e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi

dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi

previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali

vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci

incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in

deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili

per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in

servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa

copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2.

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono

titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale

di cui al comma 1.

2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4,

del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello

svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo' avvalersi della

Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

«Art. 19-bis. (Unita' cinofile). - 1. Per ciascuno degli anni

2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' di

assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti

anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad

assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita'

cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento

riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila

del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli

appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni

di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il

conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

nonche' il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla

qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,

sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita', nonche'

modalita' abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le

assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le

modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165».

Nel capo II, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 20-bis. (Interventi urgenti per le verifiche di

vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. Per le

verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti

ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2

nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di

adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle

verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui

all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di

almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano

nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni

2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla

societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito

il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che

disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai

finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali

provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici,

della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'

sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia

scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita'

sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono

pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione

scolastica che utilizza l'immobile.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione

e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione

nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle

zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di

vulnerabilita' sismica degli edifici e, ove necessario, della

progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico

dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli

edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche

di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da

precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella

programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere

finanziati con le risorse annualmente disponibili della

programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano

disponibili.

4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso

scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2,

con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1

e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a

verifica di vulnerabilita' sismica.

Art. 20-ter. (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine di

assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle

aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito

dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta'

di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal

regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -

Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea,

su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti

anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere

sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla

legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma

1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione

europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma

del centro Italia».

All'articolo 21:

al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da parte

di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche

Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle

seguenti: "da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e

Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche

amministrazioni"»;

al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite

le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis. (Utilizzo di risorse stanziate in favore di

interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29

maggio 2012). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.

125, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di

Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a 205

milioni di euro per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

Art. 21-ter. (Destinazione di risorse della quota dell'otto per

mille dell'IRPEF a diretta gestione statale). - 1. Le risorse della

quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della

legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei

redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla

conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e

di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito

degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni

indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del

2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998»;

e' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato A

(Art. 18-undecies)

"Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma

del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

Regione Abruzzo:

1) Barete (AQ);

2) Cagnano Amiterno (AQ);

3) Pizzoli (AQ);

4) Farindola (PE);

5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)"».